



**COMUNE DI PARMA**  
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

responsabile del procedimento  
**GEOM. MARCO FERRARI**

progetto generale  
**GEOM. MARCO FERRARI**



coordinatore della sicurezza  
**ING. PAOLO GIOVANELLI**

## Interventi di manutenzione straordinaria

### IMPIANTO DI ATLETICA SPORTIVA "PALA LOTTICI" PARMA

Primi interventi di manutenzione straordinaria necessari a ridare funzionalità all'impianto a seguito dell'esondazione del Torrente Baganza del 13 ottobre 2014

revisione	data	descrizione	redatto da:	controllato da:	approvato da:
01	15.12.2014	emissione elaborato		Geom. M. Ferrari	Geom. M. Ferrari
02					
03					
04					
05					
06					

## PROGETTO ESECUTIVO

titolo elaborato:

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

TAVOLA:

serie                      numero

**CSA 01**

formato

-

scala

file:

**Parma Infrastrutture S.p.A. - Largo Torello de' Strada, 11/a - 43121 Parma**

*Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Parma*

Nr. di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma – Cod. Fisc. - P. IVA: 02346630342 - REA n° PR-230255 - Capitale Sociale € 13.541.635,00 i.v

Tel. n° 0521/031745 – Fax n° 0521/031825 - Posta Elettronica Certificata:

[parmainfrastrutturespa@lamiapec.it](mailto:parmainfrastrutturespa@lamiapec.it)

## **NORME GENERALI**

### **CAPO I**

#### **SPECIFICHE TECNICHE ED ECONOMICHE DEI LAVORI**

##### **PREMESSA**

Il presente Capitolato Speciale è da considerarsi parte integrante del contratto d'appalto stipulato con Parma Infrastrutture, di seguito denominata "Committente", con l'Impresa esecutrice, di seguito denominata "Impresa".

Ai fini del presente Capitolato si intende:

- per "Decreto": il D.Lgs 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni;
- per "Regolamento": il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, come vigente;
- per D.Lgs. n. 81/2008 : il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- Per Capitolato Generale, il "regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei Lavori Pubblici" approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n.145 del 19/04/2000.

##### **ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO e modalità di appalto**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei primi interventi di manutenzione straordinaria necessaria a ridare funzionalità all'impianto di atletica Pala Lottici a a seguito dell'esondazione del Torrente Baganza del 13/10/2014.

Le opere sono individuate nelle relative tavole di progetto allegate, secondo le clausole esplicitate negli articoli a seguire.

L'appalto è unico ed a misura, ai sensi del 4° comma dell'art. 53 del Decreto.

Sarà cura dell'Appaltatore prendere perfetta conoscenza del progetto e delle prescrizioni tecnici dell'Ente appaltante, che si intendono accettati incondizionatamente quali indicati e prescritti nel presente progetto esecutivo, nel capitolato speciale di appalto e nei suoi allegati.

L'appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in contratto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni nei costi di mercato dei materiali, della mano d'opera, dei trasporti e dei noli.

##### **ART.2 AMMONTARE DELL'APPALTO E CATEGORIE DEI LAVORI**

L'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara è di **€39.988,03** oltre all'IVA di legge;

L'importo "lavori" a base di gara è suddiviso, come prescritto dalla L. n. 98 del 9 agosto 2013, in due componenti, delle quali, il primo importo soggetto a ribasso ed il secondo, relativo alla manodopera e sicurezza interna, non soggetto a ribasso.

All'importo lavori, desumibile dal compunto metrico estimativo, vengono aggiunti gli oneri della sicurezza, specifici per i lavori in oggetto, anche questi non soggetti a ribasso.

La suddivisione dell'importo complessivo a base di gara è riportato nella seguente tabella:

	Per lavori		
a1	importo dei lavori soggetto a ribasso	€	23 899,27
a2	Importo lavori per manodopera ( <b>non soggetti a ribasso</b> )	€	15 092,67
		€	38 991,94
		€	38 991,94
a3	Oneri della sicurezza ( <b>non soggetti a ribasso</b> )	€	996,09
		€	996,09
		€	<b>39 988,03</b>

### ART.3 DESCRIZIONE DEI LAVORI

L'impianto sportivo Pala Lottici è una struttura per attività indoor polivalenti, quali atletica, pattinaggio su pista, artistica e Basket.

L'impianto ultimato nel 2006 in continuità al campo scuola Lauro Grossi, costituisce un polo sportivo di particolare importanza, essendo l'unico luogo dedicato all'atletica della città di Parma.

Il corpo che ricomprende la pista di atletica e realizzato con strutture in legno lamellare con tamponamenti vetrati lungo il perimetro, mentre il corpo servizi e spogliatoi e realizzato con struttura in cemento armato e muratura.

L'impianto in questione è una delle strutture fortemente colpite dall'esondazione del torrente Baganza del 13 ottobre 2014.

Durante l'esondazione, le acque e i fanghi provenienti da via Po e dalle aree limitrofe hanno completamente invaso i due impianti sportivi, colpendo in particolar modo il Pala Lottici, essendo in depressione rispetto al piano di campagna limitrofo

#### Situazione attuale

La forza dell'acqua ha divelto alcuni serramenti invadendo per un'altezza di oltre un metro tutti gli spazi interni.

L'attività portata avanti in somma urgenza nelle giornate successive all'evento calamitoso hanno consentito di asportare l'acqua ed i fanghi presenti, sia all'interno, che all'esterno della struttura, nel tentativo di limitare per quanto possibile i danni all'immobile e degli arredi presenti.

Stante la grande portata d'acqua e fanghi accumulati nell'area, da subito si è provveduto a mettere in sicurezza la struttura, togliendo completamente tensione agli impianti direttamente in cabina di trasformazione.

Internamente la struttura ha subito forti danni quali principalmente:

- la pavimentazione in legno del campo centrale (800 mq) di tipo galleggiante del tutto irrecuperabile, in quanto il periodo di immersione ne ha causato una deformazione dei listoni "effetto barca";
- la pavimentazione sportiva dell'anello circolare ha evidenziato localizzati distacchi;
- gli intonaci del copro spogliatoi, tinteggi e le relative zoccolature risultano compromessi su tutte le parti non rivestite;
- gli impianti elettrici, quadristica, linee di derivazione e distribuzione risultano fuori uso;
- la centrale termica invasa anch'essa dalla forza dell'acqua risulta non più funzionante;
- tutti i pozzetti di ispezione degli impianti elettrici e dei collettori dell'impianto di riscaldamento a pavimento risultano ancora invase dai fanghi;
- alcuni serramenti sono stati danneggiati dalla forza dell'acqua.

Esternamente sono evidenti i danni riportati alle pavimentazioni in autobloccanti, dovute al transito dei mezzi pesanti per le attività di espurgo e sgombero, alle aree verdi compromesse dai fanghi, e la finitura della parte bassa delle strutture in legno lamellare dell'impianto sportivo.

### **Obiettivo dell'intervento**

Obiettivo principale di questo progetto è quello di porre in essere le primarie attività propedeutiche a ripristinare la funzionalità dell'impianto sportivo, oggi sospese per assenza dell'unica struttura dedicata a tale pratica sportiva.

### **Opere progettuali previste**

Il presente progetto è stato redatto nell'ottica di poter perseguire l'obiettivo dell'amministrazione di ridare funzionalità all'impianto Pala Lottici in breve tempo dando seguito alle seguenti attività di primaria importanza:

#### **INTERVENTI IMPIANTISTICI:**

##### **1. Locale Centrale Termica**

Si prevede la sostituzione del bruciatore che è rimasto sommerso dall'acqua e dai fanghi all'interno della centrale termica, la sostituzione dei Sali dell'addolcitore e la porta in alluminio divelta.

Occorre peraltro verificare l'impiantistica di tutti gli impianti elettrici e le apparecchiature di comando al fine di garantirne la corretta funzionalità.

##### **1) Locali spogliatoi**

Il quadro generale è stato allagato per circa 80 cm, quindi occorre sostituire tutta la morsettiera e la verifica delle file inferiori degli interruttori con relativo ricablaggio.

Tutto l'impianto incassato è rimasto sott'acqua. Si prevede la verifica funzionale di tutti i collegamenti, sfilando e reinfilandoli dei nuovi, ove questi risultassero compromessi.

Qualora il fango eventualmente solidificato all'interno delle condotte non consentisse tali operazioni, occorrerà considerare l'opportunità di rifare le linee dorsali con canalina esterna corrente nel corridoio.

Si prevede altresì la pulizia accurata di tutte le scatole di derivazione e la sostituzione di tutti i frutti (interruttori, deviatori, prese e pulsanti).

##### **2) Locale reparto privato (ufficio/Portineria)**

Vale quanto descritto alla posizione precedente. Prevedendo altresì la sostituzione delle prese, interruttori, cavi di alimentazione ed impianto videocitofonico.

##### **3) Zona Campo Gioco**

Pulizia con operazioni di lavaggio, ed aspirazione dei fanghi ancora presenti nei pozzetti di derivazione a terra e di tutti i collettori dell'impianto di riscaldamento a pavimento.

Per quanto riguarda il quadro comando cupolini zona nord/est che è rimasto allagato per circa 1 mt, andranno sostituiti n. 1 alimentatore da 25A 24V, n. 1 trasformatore 100VA 24V ed eventuali interruttori differenziali + centralina, tutti i morsetti, con ricablaggio e verifica connessioni.

La pulizia del quadro comando cupolini zona sud/ovest compreso la verifica dei collegamenti ed eventualmente la sostituzione della morsettiera.

All'esterno, poiché sono state danneggiate le cassette uni45 per idranti, se ne prevede la sostituzione

## OPERE EDILI:

Le murature interne agli spogliatoi e zona servizi, saranno sottoposte a preventiva spazzolatura per rimuovere le parti danneggiate ed in distacco, sia per quanto riguarda gli intonaci, che i tinteggi per una striscia di altezza 50 cm da terra e successiva pulizia. Preventivamente si procederà alla rimozione delle zoccolature in pvc ancora presente, onde consentire il ripristino murario anche dietro gli stessi.

Le murature verranno sottoposte a stuccature in casi di forti danneggiamenti e/o rotture e successivamente tinteggiati con idonei prodotti antisale onde evitare il più possibile lo spolvero di tinteggi medesimi. A tinteggi ultimati si prevede il ripristino finale con nuove zoccolature in pvc.

## ART.4 CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori oggetto della presente gara, ai sensi dell'art. 75, comma 1 del Decreto, dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo complessivo dei lavori, da prestare mediante cauzione o fidejussione. Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale in corso di validità e della disposizione prevista dall'art 40 c 7 del Codice degli appalti, la cauzione provvisoria è stabilita in misura dell'1% dell'importo complessivo dell'appalto; la mancata produzione della documentazione di che trattasi comporterà l'impossibilità di fruire di tali benefici. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita ad avvenuta aggiudicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 75, comma 9 del Decreto.
2. L'impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del Decreto, avrà l'obbligo di costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo dei lavori, da prestarsi mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, l' aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 2 del presente articolo determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del Decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che seguirà nella graduatoria. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dell'opera e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Ai sensi dell'art. 129 del Decreto, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione Committente da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Tale polizza stipulata nella forma "Contractors All Risks" deve prevedere una somma assicurata pari ad un importo minimo di 2.000.000,00 € Questa polizza deve :
  - Prevedere la copertura dei danni delle opere, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante, causati da furto e rapina, incendi, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni ed allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto o movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo e altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi.
  - Prevedere la copertura di danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole d'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui è tenuta
  - Prevedere la copertura di danni causati alle preesistenze, agli immobili entro i quali si interviene e quelli adiacenti ed alle preesistenze.
  - La polizza deve inoltre assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per il valore di 3.000.000,00 €.
5. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di

ultimazione dei lavori risultante da relativo certificato. Il contraente deve trasmettere copia della polizza assicurativa prima dell'inizio dei lavori

6. L'Appaltatore è tenuto a rispondere direttamente dei danni alle persone ed alle cose che siano stati arrecati o subiti, o che siano attribuibili all'esecuzione delle opere appaltate, compreso il risarcimento dei danni ai frutti pendenti, sia per eventi verificatisi nel corso della costruzione, sia per eventi verificatisi nel periodo di garanzia e gratuita manutenzione.
7. Nessun compenso è dovuto all'Appaltatore per i danni diretti o indiretti che potessero subire, per causa di forza maggiore o per causa dei lavori, i materiali, gli attrezzi, le opere provvisorie dell'Appaltatore, o nei quali incorrano terzi e le loro cose o animali, intendendosi che egli abbia tenuto conto dei relativi oneri all'atto della presentazione dell'offerta.

#### **ART.5 VALUTAZIONE DEL COMPENSO**

L'esecuzione dei lavori è soggetta alla disciplina economica dell'art. 133, comma 2 del Decreto, secondo cui non è ammessa la revisione prezzi e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto dall'art.133, comma 3 del Decreto.

Tutti gli oneri a carico dell'Impresa previsti negli atti contrattuali sono integralmente compensati con il prezzo di appalto.

L'Impresa, pertanto, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, espressamente dichiara di aver tenuto conto, nel presentare la propria offerta, di tutti gli oneri diretti ed indiretti espressamente previsti e posti a suo carico dal presente Capitolato, dalle leggi, regolamenti, decreti e norme cui il contratto ed il presente Capitolato fanno riferimento, che potrà incontrare nella esecuzione dei lavori e che eventualmente non trovassero corrispondenza nei prezzi suddetti, nessuno escluso ed eccettuato.

L'Impresa dovrà, inoltre, considerare compresi e compensati con il prezzo d'appalto tutti gli oneri derivanti dagli impedimenti connaturati con la complessa ed articolata natura dei lavori e con i problemi di viabilità, che incidono sulla normale pianificazione del cantiere e dei lavori, nonché la regolarità del loro sviluppo e che comportano, per un loro adeguato superamento, cautele, provvedimenti e cure del tutto particolari.

#### **ART.6 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

L'Impresa aggiudicataria della gara dovrà trasmettere entro i termini fissati nella lettera di aggiudicazione tutti i documenti e le certificazioni richiesti.

Qualora l'Impresa risulti inadempiente alle obbligazioni di cui sopra ovvero non dovesse presentarsi per il giorno fissato per la stipulazione del contratto, sarà in facoltà della Committente procedere alla revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, fatto salva la richiesta di maggiori danni.

Qualora la stipulazione del contratto non dovesse aver luogo entro giorni 60 (sessanta) dalla data di aggiudicazione definitiva per fatto o volontà della Committente, l'Impresa potrà, mediante atto notificato, comunicare di sciogliersi da ogni impegno; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese sostenute, comprese quelle per le opere provvisorie, per l'esecuzione dei lavori consegnati in via d'urgenza e ordinati dal Direttore dei lavori, ai sensi dell' art. 153 del Regolamento.

In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto se la Committente e l'Impresa non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Regolamento.

#### **ART.7 DOCUMENTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEI LAVORI**

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Impresa, dovrà trasmettere alla Committente, senza che ciò comporti ingerenza di quest'ultima nei confronti della prima, i seguenti documenti, anche nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000:

- 1) i nominativi del seguente personale per ciascuna ditta presente in cantiere, tramite l'Impresa: Direttore Tecnico, Direttore di Cantiere, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Medico competente, Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, Assistente di cantiere;
- 2) per ciascuna ditta presente in cantiere, tramite l'Impresa, il certificato di iscrizione alla CCIAA competente;
- 3) per ciascuna ditta presente in cantiere, tramite l'Impresa, dichiarazione concernente:
  - il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
  - il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti collettivi;
  - estremi delle dichiarazioni di apertura del cantiere agli Enti competenti (INAIL, INPS, CASSA EDILE);
- 4) per l'Impresa (entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della stipulazione del contratto)
  - eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;
  - un piano operativo di sicurezza conforme ai requisiti minimi previsti dal DPR 222/03 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;

- 5) dichiarazione di aver messo a disposizione dei propri Rappresentanti per la Sicurezza il Piano della sicurezza redatto dalla Committente e di aver provveduto a dare ai suddetti Rappresentanti tutti chiarimenti necessari;
- 6) dichiarazione di avere/non avere ricevuto dai Rappresentanti per la Sicurezza osservazioni in merito al Piano della sicurezza redatto dalla Committente (le eventuali osservazioni vanno elencate in calce alla dichiarazione);
- 7) dichiarazione di aver adempiuto a tutte le disposizioni della D.Lgs.81/2008;
- 8) (ogni ditta presente in cantiere, tramite l'Impresa): dichiarazione con cui si attesti:
  - di aver recepito il Piano di sicurezza e di coordinamento (di cui all'art.100 del D.Lgs.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni) redatto per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
  - di aver messo a disposizione dei propri Rappresentanti per la Sicurezza detto Piano e di aver provveduto a dare a detti Rappresentanti tutti chiarimenti necessari;
  - di avere/non avere ricevuto dai Rappresentanti per la Sicurezza osservazioni in merito al Piano sopra citato (le eventuali osservazioni vanno elencate in calce alla dichiarazione);
  - di aver adempiuto a tutte le disposizioni del D.Lgs.81/2008;

## **FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO DELLE MAESTRANZE IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'Impresa (e ogni altra Ditta operante in cantiere, tramite l'Impresa) deve fornire evidenza scritta, dell'avvenuto addestramento del personale in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

In particolare, dovrà essere fornita evidenza scritta dell'avvenuto addestramento all'uso dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale);

### **a) Personale.**

Prima dell'inizio di ogni attività, l'Impresa (ed ogni altra Ditta operante in cantiere, tramite l'Impresa) deve fornire:

- l'elenco dei propri dipendenti di cui è previsto l'impiego nelle lavorazioni con indicazione delle relative qualifiche;
- copia del libro-matricola ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolare assunzione del personale;

e per ciascun dipendente impiegato in cantiere deve fornire evidenza scritta:

- dell'avvenuta consegna dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti dal Piano di sicurezza;
- dell'avvenuta effettuazione dei controlli medici obbligatori e della idoneità fisica del lavoratore;
- delle specifiche mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere;

### **b) Mezzi ed Attrezzature.**

Prima dell'inizio di ogni attività, l'Impresa (ed ogni altra Ditta operante in cantiere, tramite l'Impresa) deve fornire:

- l'elenco delle macchine (inclusi i mezzi di trasporto per il personale e promiscuo), con certificazione CE, ovvero con autocertificazione della loro rispondenza alle vigenti normative, della idoneità all'impiego previsto, dell'avvenuta regolare manutenzione, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza.

Per ciascuna macchina, deve essere presente in cantiere il libretto d'uso e manutenzione e l'eventuale documentazione di registrazione di verifiche e controlli obbligatori e routinari nonché l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza utilizzate in cantiere;

### **c) Domanda di accesso di personale e mezzi di cantiere.**

L'accesso è consentito soltanto previa domanda scritta, a fronte della quale verranno rilasciate apposite autorizzazioni;

## **SOSTANZE NOCIVE O PERICOLOSE**

Nel caso di impiego di sostanze nocive o pericolose (resine, disarmanti, additivi, ecc.), l'Impresa deve presentare una scheda contenente:

- le caratteristiche delle sostanze;
- le modalità di conservazione e di manipolazione;
- i rischi che il loro impiego comporta;
- le contromisure da adottare;
- i nominativi delle persone autorizzate a maneggiare e ad impiegare le sostanze pericolose;

## **RUMORE**

L'Impresa (e ogni ditta presente in cantiere, tramite l'Impresa) deve effettuare una valutazione preventiva del rumore (ai sensi del D.L. n° 227/91), al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro a rischio di danno uditivo.

L'Impresa deve trasmettere evidenza scritta del fatto che i lavoratori sono stati informati in merito al rischio-rumore ed ai risultati del rapporto contenente l'indagine fonometrica;

## **SOCCORSO PER INFORTUNI SUL LAVORO**

L'Impresa deve comunicare il nominativo del soggetto/dei soggetti sempre presente in cantiere, addestrato a prestare i primi soccorsi;

## **SOCCORSO ANTINCENDIO**

L'Impresa deve fornire evidenza scritta dell'avvenuta formazione del personale in materia di prevenzione degli incendi, emergenze ed evacuazioni;

## **PIANO DELLE EMERGENZE**

L'Impresa deve presentare il Piano delle emergenze che preveda:

- procedura per l'attivazione dei soccorsi esterni;
- estintori;
- i rischi che il loro impiego comporta;
- localizzazione della cassetta di pronto soccorso;
- individuazione e formazione della squadra di emergenza;

## **INSTALLAZIONE E VIGILANZA DELLA SEGNALETICA**

L'Impresa deve comunicare il nominativo ed il recapito telefonico del personale addetto alla vigilanza della segnaletica;

## **PROGRAMMA SETTIMANALE DEI LAVORI**

L'Impresa dovrà trasmettere settimanalmente il Programma dei lavori della settimana successiva;

## **DEPOSITO PROGETTO ESECUTIVO**

Per consentire l'espletamento degli adempimenti previsti dall' art. 4 della legge 5/11/1971, n° 1086 (deposito del progetto presso le Autorità competenti), l'Impresa dovrà trasmettere prima dell'inizio dei lavori l'istanza di deposito in duplice originale, in bollo, debitamente compilata e sottoscritta per la parte riguardante il Costruttore.

## **ART.8 NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO**

L'Impresa dovrà ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate ed emanande delle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali e forniture da costruzione e di sicurezza ed igiene del lavoro e simili.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. e alle altre norme vigenti in materia.

Il personale dell'Amministrazione, siano essi dipendenti o professionisti esterni appositamente designati, incaricati della vigilanza dei lavori di costruzione dell'opera appaltata avranno la facoltà di visitare ed assistere ai lavori, eseguire prove, esperienze, misurazioni e saggi.

Resta inteso che, qualora intervenissero provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, tali da incidere sulla validità e/o efficacia dell'appalto, codesta Impresa non potrà avanzare nei confronti della Committente pretese di risarcimento danni o di indennizzo o di rimborso e/o rivalsa a seguito di atti e/o comportamenti conseguenti ai provvedimenti medesimi.

La Committente e l'Impresa riconoscono che la nullità di un articolo, o parte di esso, del presente Capitolato non comporterà la nullità totale del Capitolato.

## **CAPO II**

### **QUALITA', PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE**

## **MODALITA' DI ESECUZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI**

### **ART.9 MATERIALI**



### **9.1. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali**

Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa deve trasmettere, ai fini della prequalifica dei materiali, copia dei certificati di laboratorio e delle schede tecniche attestanti la conformità dei materiali che intende utilizzare al Capitolato speciale d'Appalto.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori.

In particolare per quanto riguarda l'acciaio per l'armatura lenta e di precompressione dovrà essere consegnata al Direttore dei Lavori, prima della sua posa in opera la seguente documentazione:

- originale o copia autenticata dei certificati di laboratorio;
- copia del documento di trasporto con dichiarazione del Direttore Tecnico dell'Impresa fornitrice che il materiale di cui al documento di trasporto coincide con quello dei certificati di laboratorio di cui sopra.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Impresa deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Impresa non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore Lavori, la Committente può provvedervi direttamente a spese dell'Impresa stessa, a carico della quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivare per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Impresa, restano fermi i diritti e i poteri della Committente in sede di collaudo.

L'Impresa che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

### **9.2. Prove, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche**

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie sulla base delle normative vigenti, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, sono disposti dalla Direzione Lavori o dall'organo di collaudo e sono a carico della Committente. Le stesse saranno eseguite presso laboratorio di gradimento delle Direzione Lavori.

Per le stesse prove la Direzione Lavori provvede al prelievo del relativo campione in contraddittorio con l'Impresa ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

Sono a carico dell'Impresa:

- le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali, per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto, ma ritenute necessarie dalla Direzione Lavori o dall'organo di collaudo per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti.
- gli oneri e le spese per il prelievo dei campioni dei materiali prescritto dalle norme vigenti ovvero specificatamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, per la conservazione degli stessi e la consegna presso il laboratorio di cantiere o presso altri laboratori indicati dalla Direzione dei Lavori. E', altresì, onere dell'Impresa la predisposizione tecnica dei siti anche con la realizzazione delle opere provvisorie, ove occorrono, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, che sono previste dalle norme vigenti o dal Capitolato Speciale d'Appalto.

### **9.3. Provvista dei materiali**

L'Impresa è libera di scegliere il luogo ove prelevare i materiali, necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto.

Le eventuali modifiche della scelta dei luoghi di approvvigionamento, non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Impresa dalla loro fornitura a piè d'opera.

### **9.4. Valutazione dei lavori e dei materiali**

Ferme le disposizioni del Regolamento in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera e di cui è previsto prezzo a piè d'opera, il loro accreditamento in contabilità potrà essere effettuato prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.

All'importo dei lavori eseguiti sarà in facoltà della Committente aggiungere la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da

valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Impresa, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori.

#### **9.5. Proprietà degli oggetti trovati e dei materiali di escavazioni e demolizioni**

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Committente la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'Impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla Committente. L'Impresa non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Committente.

I materiali provenienti da escavazioni e/o demolizioni non ritenuti idonei al reimpiego/ecocompatibili dalla Committente, sono di proprietà dell'Impresa e, pertanto dovranno essere smaltiti in discarica debitamente autorizzata per lo specifico tipo di materiale, a cure e spese dell'Impresa.; quelli invece utilizzabili ritenuti idonei/ecocompatibili dalla Committente, sono di proprietà della Committente e, saranno portati, a cure e spese dell'Impresa, su aree indicate dalla Direzione Lavori.

Sarà facoltà della Committente cedere detti materiali all'Impresa; il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito sarà detratto dall'importo netto dei lavori salvo che la deduzione non sia già stata fatta nella determinazione dei prezzi

#### **9.6. Difetti di costruzione**

L'Impresa deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore Lavori accerta siano state eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Qualora il Direttore Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Impresa.

L'Impresa che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori o a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

### **ART. 10 ORDINE DA SEGUIRE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

L'Impresa ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché essi siano eseguiti a perfetta regola d'arte e seguendo quanto prescritto nei disegni di progetto, nelle specifiche tecniche e nelle corrispondenti voci di progetto o dell'elenco prezzi.

In generale tutte le categorie di lavori si svolgeranno nell'ordine di gradualità indicato dal cronoprogramma contrattuale.

Per i lavori appaltati in regime di D.Lgs. 218/2008 e successive modifiche ed integrazioni il programma lavori presentato dall'Impresa deve essere compatibile con le fasi previste in progetto dal Committente o dal Responsabile dei Lavori.

Qualora particolari circostanze richiedessero di imprimere all'andamento dei lavori una diversa gradualità, la Direzione Lavori ha facoltà di impartire mediante ordini di servizio disposizioni diverse nell'interesse della buona riuscita dei lavori o della compatibilità con esigenze di servizio, senza che l'Impresa possa muovere eccezioni al riguardo e pretendere maggiori indennizzi di sorta.

### **ART. 11 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI**

La Direzione Lavori, con il procedere delle opere, provvederà a redigere la contabilità al fine di consentire l'emissione dei certificati di acconto.

Le misure, rilevate in contraddittorio mano a mano che si procede nell'esecuzione dei lavori, saranno riportate su supporto informatico e cartaceo e dovranno essere firmate dall'Impresa e dalla Direzione Lavori.

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e rettifica, anche in occasione delle operazioni di collaudo in corso d'opera e definitivo.

Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza, così come precisati nel contratto e all'art. 2 del presente Capitolato, non soggettiva a ribasso d'asta, in occasione dell'emissione dei singoli stati di avanzamento lavori,

saranno quantificati in proporzione ai lavori liquidati in ciascun avanzamento ed indicati sul relativo certificato di pagamento.

Per i lavori da remunerare a misura, le misure rilevate ed elaborate consentiranno di dedurre direttamente le quantità effettivamente eseguite cui applicare i prezzi unitari ed il ribasso offerto.

## **ART. 12           LAVORI NON PREVISTI NELL'ELENCO PREZZI**

Per l'esecuzione dei lavori non previsti o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell'Elenco, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le modalità di cui all'art.163 del Regolamento oppure alla loro esecuzione in economia, ad insindacabile giudizio della Committente.

La Committente potrà anche richiedere all'Impresa delle anticipazioni in denaro per pagamenti di fatture attinenti a forniture di materiali od opere speciali connesse ai lavori oggetto dell'appalto, e ciò ai sensi e con le norme dell'art. 186 del Regolamento.

L'esecuzione di tali lavori non previsti dovrà essere esplicitamente richiesta e preventivamente autorizzata dalla Direzione Lavori.

Per i lavori in economia, le macchine, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende altresì ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro funzionamento; esso comprende inoltre il trasporto, l'installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine e degli attrezzi, la mano d'opera specializzata, qualificata e comune, comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e l'uso delle macchine e degli attrezzi e per la guida dei mezzi di trasporto. Gli operai da impiegare nei lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi necessari.

I lavori in economia verranno valutati con i costi unitari di materiali, trasporti e noli offerti o stabiliti nell'Elenco Prezzi adottato dalla Committente; per quanto attiene i costi unitari della mano d'opera verranno rilevati dalla tabella dei Prezzi – Provincia di Parma della "Commissione Regionale per il rilevamento del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli" dell'Emilia-Romagna vigente alla data di esecuzione di ciascuna prestazione, dell'Ufficio provinciale del Lavoro competente; su tali costi verrà applicata una maggiorazione forfettaria del 25% (venticinqueper cento) per tener conto delle spese generali ed utili dell'Impresa e successivamente verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara, fermo restando che il ribasso offerto non sarà applicato al costo della mano d'opera, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori.

L'Impresa, qualora esegua lavori in economia, ha l'obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione dei Lavori le liste relative agli operai e relative qualifiche, mezzi d'opera e provviste somministrate e di sottoscrivere il riepilogo settimanale e/o mensile che, in base alle liste giornaliere, verrà predisposto dalla Direzione Lavori.

Le somministrazioni, i noli e prestazioni non effettuate dall'Impresa nei modi e termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

## CAPO III

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

#### **ART. 13 CONSEGNA DEI LAVORI**

La consegna dei lavori dovrà essere effettuata entro 45 giorni dalla stipula del contratto secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 153 del Regolamento.

Tuttavia, anche prima della stipulazione del contratto, ove vi siano ragioni d'urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, ai sensi del comma 1 dell'art. 153 del Regolamento, il Committente si riserva la facoltà di consegnare i lavori.

La consegna dei lavori potrà farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale, senza che per tale ragione l'Impresa possa accampare pretesa alcuna. In tal caso, l'Impresa dovrà iniziare i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale l'Impresa è tenuta a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 154 del Regolamento.

In ogni caso la consegna dei lavori sarà subordinata alla presentazione da parte dell'Impresa della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative contrattuali come richiesto nella lettera di aggiudicazione dei lavori in oggetto.

Il Committente comunicherà all'Impresa il giorno ed il luogo in cui presentarsi per la consegna dei lavori di cui verrà redatto apposito verbale secondo quanto stabilito dall'art. 154 del richiamato Regolamento; dalla data del verbale di consegna totale o dall'ultimo verbale di consegna parziale decorre il termine utile per il compimento dei lavori così come fissato nel contratto d'appalto.

Qualora l'Impresa non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, le verrà assegnato un termine perentorio; trascorso inutilmente detto nuovo termine il Committente avrà diritto a non stipulare o a risolvere il contratto, trattenendo definitivamente la cauzione come stabilito al comma 7 dell'art. 153 del Regolamento.

L'Impresa ha l'obbligo di controllare a sua cura e spese i capisaldi, le quote, i tracciati, i rilievi, gli andamenti piano-altimetrici, gli altri eventuali dati topografici e tutti gli elaborati tecnici consegnati dal Committente.

Ai sensi dell'art. 155, comma 3, del Regolamento qualora l'Impresa intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quanto previsto in progetto deve formulare le proprie riserve sul verbale di consegna dei lavori. Diversamente tutti gli elementi consegnati all'Impresa si intenderanno da questa accettati, senza eccezioni o riserve di sorta e l'Impresa sarà responsabile della perfetta rispondenza delle opere ai disegni di progetto, anche di dettaglio, ed alle istruzioni che il Committente si riserva di dare di volta in volta.

Qualora la consegna non avvenga per fatto della Committente, si applicano le disposizioni contenute al riguardo nell'art. 153 del Regolamento.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'Impresa dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della Committente ai sensi dell'articolo 153, commi 8 e 9, del Regolamento, l'Impresa ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto, in misura non superiore ai limiti indicati nel Capitolato Generale di cui al D.M. n. 145 del 19/4/2000.

Ove l'istanza dell'Impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Impresa stessa ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Oltre alle somme espressamente previste nei commi precedenti nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Impresa. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del capoverso 11 del presente articolo, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del capoverso 12 del presente articolo deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 190 del Regolamento.

#### **ART. 14 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI**

Il programma esecutivo dei lavori dovrà essere redatto su base settimanale e presentato dall'Impresa prima della consegna dei lavori.

L'impresa con la presentazione dell'offerta non avrà diritto a nessun ristoro od indennizzo a qualsiasi titolo formulati per ritardi o maggiori costi che si potessero determinare nell'esecuzione dei lavori.

Il cronoprogramma dovrà essere predisposto con allegato grafico che dovrà in ogni caso rispettare, salvo eventuali proposte migliorative (riduzione delle tempistiche) i tempi e le scadenze inderogabili indicati nel cronoprogramma contrattuale, e che metta in evidenza per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione (compreso l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione degli stessi) nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il cronoprogramma dovrà essere articolato con particolare riguardo alla necessità di eseguire contemporaneamente il rifacimento dei vari manti di copertura, al fine di ottimizzare i tempi e rendere compatibile la fine dei lavori con l'inizio dell'anno scolastico.

A tal proposito il cronoprogramma dovrà dettagliare ogni singola lavorazione, con la specificazione per ciascuna fase, del termine massimo di adempimento della stessa.

Nel caso in cui l'Impresa non ottemperi a suddetta disposizione, ferma restando l'inadempienza stessa, il Direttore dei Lavori ha la facoltà di concedere ulteriori 7 giorni per la presentazione del suddetto programma.

Qualora il programma sottoposto non riportasse l'approvazione della Committente, l'Impresa avrà ancora 4 giorni di tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le direttive che avrà ricevuto.

Il programma di esecuzione delle opere dovrà essere variato e/o aggiornato per:

- esecuzione di opere aggiuntive e/o in variante;
- disposizioni della Direzione Lavori;
- interruzioni temporanee e/o ritardi.

L'Impresa, nel termine di gg. 4 dalla richiesta della Direzione Lavori, dovrà consegnare il nuovo programma aggiornato, senza che da ciò ne derivi il diritto ad alcun indennizzo o rimborso.

In mancanza del Programma esecutivo l'Impresa non potrà iniziare o proseguire i lavori.

L'Impresa non potrà avanzare, in relazione alle prescrizioni della Committente, nessuna richiesta di compensi, né accampare alcun particolare diritto.

Il programma esecutivo, mentre non vincola la Committente che potrà ordinarne modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Impresa che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Committente di applicare le penali previste e di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa, nei modi e con gli effetti stabiliti nel presente Capitolato.

L'Impresa dovrà sottoporre all'attenzione della Committente, per le necessarie e preventive approvazioni, tutte le richieste di deviazioni, limitazioni e scambi di carreggiata almeno 15 giorni prima della data per la quale si richiede il provvedimento.

Il programma dei lavori allegato al progetto può prevedere che i lavori debbano essere eseguiti con più squadre e su più turni di lavoro per coprire le 24 ore giornaliere, anche sette giorni su sette, impiegando adeguate risorse in termini di mezzi e personale, oneri di cui l'Impresa avrà dovuto tenere conto in sede di offerta.

## **ART. 15 ALLESTIMENTO CANTIERE**

L'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese a reperire l'area o le aree necessarie per installare il/i cantiere/i, di adeguate dimensioni, per l'esecuzione dell'opera.

L'Impresa dovrà, inoltre, ottemperare a tutte le prescrizioni e/o richieste, nessuna esclusa, previste nel Piano di sicurezza o che verranno impartite dalle competenti Autorità territoriali per il rilascio delle previste autorizzazioni.

L'Impresa, prima dell'inizio di qualsiasi attività e/o lavorazione, dovrà presentare alla Direzione Lavori, per la preventiva autorizzazione, gli elaborati illustranti l'area da occupare da adibire a cantiere, le disposizioni e la tipologia dei baraccamenti e dei servizi, degli impianti fissi e delle aree destinate allo stoccaggio dei materiali e delle attrezzature ovvero il cd "Progetto di allestimento cantiere", completo delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità territoriali competenti, ove richieste.

L'Impresa dovrà organizzare e mantenere in perfetta efficienza il/i cantiere/i assumendo tutti gli oneri a suo carico, sollevando il Committente da ogni richiesta risarcitoria avanzata da terzi.

## **ART. 16 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI – PROROGHE**

E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 156, comma 1, lettere a), b), c), d) del Decreto, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

Nei casi previsti dall'articolo 158, comma 2, del Regolamento, il responsabile del procedimento determina il momento in

cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Impresa può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Committente si oppone allo scioglimento, l'Impresa ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Impresa alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Impresa, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 7, del Regolamento, si applicano i commi primo, secondo e quinto del presente articolo; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'Impresa.

L'Impresa che per cause ad essa non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma successivo.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

## **ART. 17 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALITÀ PER RITARDI**

### **17.1. Tempo utile**

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito nel contratto d'appalto in numero di **24 (ventiquattro)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno del verbale di consegna ed escluso i giorni di sospensione previsti dal cronoprogramma contrattuale. Si ricorda quanto riportato espressamente all'art. 3 "descrizione dei lavori", che i lavori andranno condotti in concomitanza delle attività didattiche. Il tempo contrattuale tiene conto, nella misura delle normali previsioni, dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole; pertanto, per tali motivi, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

Nel caso di consegna parziale dei lavori la data della consegna, ai fini di stabilire il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, decorre dalla data dell'ultimo verbale.

L'Impresa comunicherà per iscritto alla Direzione Lavori la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procederà subito, in contraddittorio con l'Impresa, alle necessarie constatazioni, redigendo apposito certificato.

Dalla data di ultimazione dei lavori, desunta dal certificato, decorreranno i termini per la redazione del conto finale, per l'effettuazione dei collaudi o l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

### **17.2. Penali per ritardata ultimazione dei lavori**

Ove non venga rispettato il cronoprogramma, predisposto dall'Impresa e parte integrante del contratto, il Responsabile del Procedimento, sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori, ed in funzione della gravità del ritardo, comminerà le penali previste oppure attiverà la procedura di cui all'art. 136 del D.Lgs. 163/2006.

Le penali ed i rimborsi per le maggiori spese per la prolungata assistenza e direzione lavori, nonché per ogni ulteriore onere sopportato a causa dei ritardi di cui sopra danno luogo all'incameramento della cauzione fino a concorrenza, con il corrispondente obbligo per l'Impresa di provvedere alla sua reintegrazione.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, come sopra applicate, quando si riconosca che il ritardo, non è imputabile, in modo assoluto, all'Impresa, oppure quando l'Impresa abbia recuperato il ritardo accumulato in una delle fasi specificate nel cronoprogramma, entro la scadenza del termine contrattuale della fase successiva.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l'Organo di collaudo ove costituito.

## **ART. 18 ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI**

Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto, nonché gli interventi di dettaglio di cui all'art. 132, comma 3, del Decreto, dovranno essere eseguiti secondo le disposizioni impartite di volta in volta, dalla Direzione Lavori.

Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine di progetto, di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione Lavori provvederà ad emettere ordini di servizio contenenti le disposizioni

necessarie per l'eliminazione, a carico dell'Impresa, delle difformità ed irregolarità riscontrate, salvo e riservato il riconoscimento degli eventuali danni conseguenti.

L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini di servizio della Direzione Lavori, sia che riguardino le modalità di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino la sostituzione di materiali, salva la facoltà di avanzare le proprie eccezioni e riserve con le modalità stabilite dall'art. 190 del Regolamento.

L'ordine di servizio non costituisce sede per l'iscrizione di eventuali riserve o eccezioni da parte dell'Impresa in conformità del comma 1 dell'art. 152 del Regolamento.

Nessun mutamento di tracciato, di forma, di dimensione, di qualità di lavori, interventi di dettaglio ed altra variante o addizione al progetto approvato può essere introdotto dall'Impresa se non è ordinato per iscritto dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvato dal Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 132 del Decreto.

## **ART.19 PERSONALE DELL'IMPRESA – DISCIPLINA DEL CANTIERE**

L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Impresa, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato, mediante procura notarile, dall'Impresa stessa ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi del successivo articolo.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Impresa è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

L'eventuale custodia dei cantieri dell'Impresa dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata (art. 22 della Legge 13/09/1982 n. 646).

## **ART.20 RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

L'Impresa è tenuta a mantenere in cantiere un proprio rappresentante, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori, ed al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali o scritti.

L'Impresa che non conduce direttamente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali e delle facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto; l'Impresa od il suo rappresentante dovranno comunque dimorare, per tutta la durata dell'appalto, in luogo prossimo ai lavori.

Il mandato, che deve essere valido a tutti gli effetti anche per il ricevimento degli ordini scritti e verbali, andrà depositato presso la Committente, il quale giudicherà sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente sua accettabilità.

L'Impresa rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

La Committente si riserva il diritto di esigere dall'Impresa il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza obbligo alcuno di addurre motivazione e senza che l'Impresa, il suo rappresentante possano esigere alcun indennizzo in dipendenza di tale provvedimento.

## **ART.21 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA**

### **Norme generali**

Sono a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi specificati nei paragrafi seguenti e dei quali la stessa Impresa ha tenuto conto nel formulare la sua offerta economica.

Tali prescrizioni devono intendersi integrate con quanto eventualmente previsto a carico dell'Impresa nel piano di sicurezza e di coordinamento e con le eventuali ulteriori indicazioni prescritte dalla Direzione Lavori nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

Nel formulare l'offerta l'Impresa dovrà tener conto di tali oneri poiché nessun compenso aggiuntivo verrà corrisposto all'Impresa in relazione dei medesimi.

### **21.1. Formazione del cantiere**

L'Impresa dovrà formare il cantiere ed attrezzarlo in relazione all'entità dell'opera, con gli impianti nel numero e potenzialità tali da assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione dell'appalto, provvedendo a tutte le sistemazioni generali occorrenti per l'installazione degli impianti suddetti.

La recinzione dell'area di lavoro dovrà essere idonea ad impedire il facile accesso di estranei nell'area di cantiere e garantire la corretta circolazione e l'incolumità di persone e mezzi operanti.

Dovrà inoltre essere assicurata la fornitura, l'installazione ed il mantenimento in piena efficienza degli elementi costituenti gli sbarramenti diurni e notturni delimitanti le aree di lavori.

Il cantiere dovrà essere dotato di adeguata illuminazione, necessaria per i lavori notturni ed anche diurni; anche i piazzali antistanti i locali ad uso ufficio dovranno essere adeguatamente illuminati.

La pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni approntamento provvisorio così come la sistemazione delle strade del cantiere, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi, sono sempre a carico dell'Impresa. Nel caso di lavorazioni in prossimità di aree, spazi, locali, che dovranno essere mantenuti agibili e che saranno utilizzati durante il periodo di lavoro, è a carico dell'impresa l'onere della corretta separazione con anche uso di idonei teli, per limitare il diffondersi di polveri, rumori nelle stanze / spazi utilizzati.

### **21.2. Sorveglianza del cantiere**

L'Impresa si assume ogni responsabilità per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o comunque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell'Impresa. Pertanto, fino all'approvazione del collaudo da parte del Committente, l'Impresa è obbligata, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conseguenti.

L'Impresa dovrà garantire la sorveglianza diurna e notturna del cantiere, affidandola a personale idoneo, nel rispetto delle leggi e regolamenti applicabili.

Pertanto, prima dell'inizio dei lavori l'Impresa comunicherà al Direttore dei Lavori il nominativo del personale di cui sopra e/o l'Istituto di vigilanza per le necessarie autorizzazioni.

Qualora il Direttore dei Lavori riscontrasse l'inadempienza dell'Impresa a tale obbligo, notificherà apposito ordine di servizio con l'ingiunzione di adempiere entro un breve termine perentorio, dando contestuale notizia di ciò alla competente autorità di Pubblica Sicurezza.

L'inadempienza in questione sarà valutata dal Direttore dei Lavori per i provvedimenti del caso, ove ne derivasse pregiudizio al regolare andamento dei lavori.

### **21.3. Locali uso ufficio**

Sono a carico dell'Impresa la costruzione, la manutenzione e l'esercizio, nei luoghi che saranno designati dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la Sicurezza, di locali ad uso ufficio necessari per il personale di Direzione dei Lavori ed assistenza dotati di linee telefoniche ed attrezzatura informatica con le caratteristiche indicate dal Direttore dei Lavori, illuminati, riscaldati e condizionati.

Tali locali, saranno nel numero e nella grandezza che stabilirà il Direttore dei Lavori in relazione all'importanza dell'opera ed alle sue effettive necessità.

I locali saranno dotati di telefoni, telefax e linee di trasmissione dati, l'ubicazione dei telefoni verrà stabilita dal Direttore dei Lavori.

I locali saranno inoltre muniti, secondo quanto disporranno il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza, di locali da adibirsi a spogliatoi, docce e di uno o più servizi igienici completi di ogni arredo e/o accessori.

In relazione a tali locali, sono inoltre a carico dell'Impresa le spese, i contributi, i lavori, le forniture e prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica per illuminazione, energia industriale, forza motrice, telefono e fognature necessarie per il funzionamento degli uffici, nonché i costi per l'utenza del telefono, per ogni consumo di energia elettrica, per acqua sia potabile che di lavaggio, le spese ed i consumi per la pulizia giornaliera dei locali, per il combustibile occorrente per il riscaldamento e le spese per il personale di custodia diurna e notturna.

Gli obblighi suddetti fanno carico all'Impresa fino alla liquidazione finale dei lavori ed anche nei periodi di sospensione, e si intendono applicabili anche ai locali previsti per il personale addetto alla sorveglianza.

### **21.4. Tettoie, ricoveri e servizi igienici per gli operai**

L'Impresa dovrà realizzare idonee e sufficienti tettoie e ricoveri per gli operai e la costruzione di un adeguato edificio in muratura o equivalente costruzione prefabbricata, con sufficiente numero di spogliatoi, docce e servizi igienici e locali con acqua corrente completi di lavabi e relativi accessori, il tutto in piena efficienza e rispondenti alla normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

I servizi igienici saranno provvisti di canalizzazione, in tubi di grès o di cloruro di polivinile, per il regolare scarico dei liquami nelle fogne pubbliche. In assenza di fognatura pubblica le predette canalizzazioni addurranno in regolari fosse prefabbricate di capacità sufficiente, per il trattamento dei liquami secondo le vigenti leggi e regolamenti comunali in materia di acque reflue.



### **21.5. Oneri per lavori in condizioni climatiche sfavorevoli**

L'Impresa dovrà provvedere all'esecuzione dei lavori anche in condizioni climatiche sfavorevoli (pioggia, neve, temperature al di sotto di 0° C, ecc.), in modo che vengano rispettate le tempistiche previste per ogni fase del programma lavori contrattuale, predisponendo, in via esemplificativa e non esaustiva, tutte gli accorgimenti necessari: tettoie di protezione, dispositivi per il riscaldamento dei getti, dispositivi per la protezione dei getti, ecc.

### **21.6. Allacciamenti – Opere temporanee**

L'Impresa dovrà assumere a propria carico le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi.

Inoltre dovrà costruire, a sua cura e spese, le opere temporanee quali per esempio: reti secondarie di distribuzione d'acqua e di energia elettrica, strade provvisorie e zone pavimentate, passaggi, accessi carrai, reti di fognatura, ecc., necessarie per poter operare nell'ambito del cantiere.

### **21.7. Lavoro contemporaneo con le altre imprese**

L'Impresa accetta a suo carico tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura che possono risultare dall'obbligo di dover lavorare nella stessa area contemporaneamente ad altre imprese o derivanti da lavori che vengano eseguiti in prossimità della propria area di lavoro.

### **21.8. Topografi, canneggiatori, operai, attrezzi, macchinari, strumenti, apparecchi, ecc..**

L'Impresa dovrà fornire topografi, canneggiatori, operai, macchinari, mezzi d'opera, strumenti, apparecchi, utensili e materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, picchettazioni, apposizione di capisaldi e loro conservazione, ecc. relativi alle operazioni di consegna, contabilità e collaudo tecnico-amministrativo e statico (ex art. 224 del Regolamento) misurazioni, verifiche, saggi, prove che possano occorrere dal giorno della consegna fino alla approvazione del collaudo, che la Direzione Lavori ed i collaudatori ritengano di effettuare.

### **21.9. Cartelli indicatori**

L'Impresa dovrà installare ai sensi e per gli effetti della Circolare Ministeriale n. 189 del 24/1/1953, entro 5 giorni dalla avvenuta consegna dei lavori, un adeguato numero di appositi cartelli, la cui bozza dovrà essere sottoposta all'approvazione della Direzione Lavori, e con informativa e dimensioni previste dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1729 del 1 giugno 1990 e indicanti di massima:

- denominazione dell'Amministrazione concedente, del Committente e dell'Impresa;
- l'oggetto dell'appalto;
- importo netto dei lavori;
- data di consegna dei lavori;
- data di ultimazione dei lavori;
- le generalità del Responsabile dei Lavori;
- le generalità del Direttore dei Lavori e dell'Assistente;
- le generalità del Direttore di Cantiere e del Capocantiere;
- le generalità del Progettista;
- le generalità del Coordinatore della sicurezza, in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
- i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, cottimiste, affidatarie dei noli a caldo e dei contratti simili ai sensi dell'art. 118, comma 5 del Decreto, delle quali dovranno essere esposti i dati relativi alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato;
- di quant'altro sarà richiesto dalla Direzione dei Lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

L'Impresa provvederà, altresì, all'aggiornamento costante dei dati per l'informativa al pubblico dell'andamento dei lavori, nonché a controllare e mantenere i cartelli sempre leggibili ed in buono stato di conservazione.

### **21.10. Cartelli di avviso e lumi**

L'Impresa dovrà curare la fornitura, l'installazione ed il mantenimento di regolari cartelli di avviso e di idonei mezzi di illuminazione per i segnali notturni nei punti ovunque necessari e, comunque, adottare ogni altra precauzione che, a scopo di sicurezza, sia richiesta da leggi o da regolamenti, e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori.

### **21.11. Modelli e campioni**

L'Impresa dovrà eseguire tutti i modelli e campioni di lavori, di materiali e di forniture che verranno richiesti dalla Direzione Lavori.

L'approntamento dei modelli e campioni deve avvenire nei tempi tali da permettere un successivo ragionevole tempo per l'approvazione degli stessi da parte della Direzione Lavori e dei Progettisti.

### **21.12. Esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche**

L'Impresa farà eseguire, a sua cura e spese, presso gli Istituti, Laboratori od Enti Ufficiali di gradimento della stessa Committente tutte le esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche tecniche obbligatorie sulla base delle normative vigenti, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori e/o dalla Commissione di Collaudo, sui materiali e forniture impiegati o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto circa la qualità e l'accettazione dei materiali stessi e circa il modo di eseguire i lavori.

La Direzione Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto, ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono a carico dell'Impresa,

L'Impresa dovrà curare la conservazione, fino all'approvazione del collaudo da parte del Committente, in appositi locali presso l'Ufficio della Direzione dei Lavori, dei campioni muniti di sigilli e firma sia del Direttore dei Lavori o di un suo incaricato che dell'Impresa, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità.

### **21.13. Sondaggi**

L'Impresa dovrà provvedere all'esecuzione dei sondaggi e alle analisi dei terreni costituenti i piani di appoggio nonché dei sondaggi nel numero e della profondità necessaria ad individuare i terreni atti a ricevere le fondazioni delle strutture.

### **21.14. Incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi**

L'Impresa dovrà adottare nell'esecuzione dei lavori, nel rispetto delle norme vigenti, i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o di danno, ricadranno, pertanto, esclusivamente, sull'Impresa, restandone completamente esonerati sia il Committente sia il personale preposto alla direzione, contabilità e sorveglianza dei lavori.

L'Impresa dovrà rispondere dell'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi così da sollevare il Committente da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.

### **21.15. Indennità per passaggi ed occupazioni temporanee**

L'Impresa dovrà corrispondere agli aventi titolo tutte le indennità per i passaggi, per le occupazioni temporanee delle aree, sia pubbliche che private, eventualmente necessarie per il deposito dei materiali e provviste di qualsiasi genere ed entità, per l'impianto di cantieri, per opere provvisoriale e per strade di servizio.

La suddetta elencazione ha valore indicativo ma non esaustivo.

### **21.16. Indennità per cave e per discariche**

Sono a carico dell'Impresa tutte le indennità di cava e le spese per estrazioni e trasporto dei materiali da impiegare per la realizzazione dell'opera, tutti gli oneri connessi con il trasporto e sistemazione a discarica dei materiali di risulta, differenziato a seconda della classificazione dei rifiuti nel rispetto delle leggi vigenti, in discariche autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'Impresa.

L'Impresa ha l'obbligo di richiedere alle competenti Autorità le necessarie autorizzazioni per la messa in riserva di materiale, depositi temporanei e per l'apertura di cave, ai sensi degli artt. 27, 28 e 33 del D.Lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa è inoltre obbligata a provvedere, sempre a sua cura e spese, alla sistemazione delle cave ed al loro consolidamento con mezzi idonei, in modo da garantire la loro stabilità conformemente alle prescrizioni delle Autorità competenti. I provvedimenti dovranno comunque e tassativamente comprendere la gradonatura, l'inerbimento e la piantagione delle scarpate; inoltre dovrà essere assicurato, mediante opportune opere, il regolare deflusso delle acque meteoriche, provenienti sia da monte che dalle cave, in modo da non provocare erosioni o trasporto di materiali nei terreni sottostanti.

Si chiarisce al riguardo che, in sede di collaudo definitivo dei lavori, verrà controllato il rispetto delle disposizioni contenute nel precedente comma; in caso d'inadempienza, non si procederà al favorevole collaudo dei lavori, né, di conseguenza, allo svincolo della cauzione definitiva.

In caso di inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali e profonde determinato dall'attività di cantiere, l'Impresa procederà a sua cura e spese alla bonifica e al ripristino del sito inquinato secondo le procedure previste dal D.Lgs. 22/97 (art.17) e dal D.M. 471/99.

L'Impresa manleva comunque ed espressamente la committente da ogni onere o esborso per le procedure relative ad attività di bonifica, accertamento, fermo di cantiere, sequestro e quant'altro aggravio o costo. Restano altresì a carico dell'Impresa gli ulteriori oneri risarcitori verso la Committente e verso i terzi.

#### **21.17. Realizzazione di strade, piazzole e piste di servizio**

E' a carico dell'Impresa la realizzazione, il mantenimento ed il successivo ripristino alla fine delle lavorazioni di strade, di piazzole, di piste di servizio, di deviazioni di strade ed acque pubbliche (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli enti proprietari) e private, di cave di prestito, di discariche e di tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori.

#### **21.18. Protezione delle opere appaltate e delle proprietà confinanti**

L'Impresa dovrà adottare tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere (frammenti, lesioni, allagamenti, ecc.) alle proprietà e costruzioni confinanti, come pure alle persone, restando l'Impresa stessa completamente responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

L'Impresa dovrà provvedere all'aggettamento delle acque meteoriche che si raccogliessero negli scavi di fondazione, allo sgombero della neve, all'innaffiamento delle demolizioni e degli scarichi di materiali per evitare il sollevamento della polvere ed, inoltre, a realizzare le opere occorrenti per la protezione dei materiali in opera, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino.

Nel caso di sospensione dei lavori, l'Impresa adotterà ogni provvedimento necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, frammenti di materie ecc., restando a carico dell'Impresa l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguiti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

#### **21.19. Progettazioni**

L'Impresa dichiara, con la presentazione dell'offerta, di aver preso conoscenza del progetto e visione dei luoghi, di concordare con i dimensionamenti delle opere adottati, di riconoscere il progetto perfettamente eseguibile e, pertanto, di assumere piena e totale responsabilità dell'esecuzione dell'opera.

L'Impresa dovrà predisporre, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione necessaria per la parte riguardante il costruttore per il deposito dei progetti presso la Committente e gli Enti competenti nel rispetto delle vigenti leggi e regolamenti in materia di opere pubbliche.

L'Impresa rimane responsabile della stabilità delle opere a tutti gli effetti nonostante la redazione del progetto, il diritto di sorveglianza, la direzione e il collaudo da parte del Committente.

L'Impresa rimane responsabile della stabilità delle opere eseguite a tutti gli effetti nonostante, la sorveglianza, la direzione e il collaudo da parte del Committente.

L'Impresa ha l'obbligo di verificare il progetto, di analizzare e sviluppare la progettazione delle opere di dettaglio e dei particolari costruttivi, nonché di predisporre a sua cura e spese e sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori, i metodi e i dettagli costruttivi relativi al progetto inerenti le varie opere come precisate ed individuate negli atti dell'appalto e nel presente Capitolato, che si rendessero utili per l'esecuzione dell'opera.

Tali metodi e dettagli costruttivi dovranno essere forniti su supporto magnetico più triplice originale debitamente sottoscritto da un ingegnere abilitato.

#### **21.20. Prove**

Sono a carico dell'Impresa tutte le prove e le verifiche tecniche obbligatorie sulla base delle normative vigenti, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, che dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni standard riferite alle varie categorie di materiali e forniture.

Sono a carico dell'Impresa le prestazioni gratuite degli strumenti, dei mezzi e di personale esperto occorrenti per i lavori di tracciamento, picchettazione, ubicazione di capisaldi, livellazione, rilievi di tutte le opere eseguite sia rientranti nell'oggetto delle opere a corpo, sia di quelle a misura, ai fini della valutazione degli stati di avanzamento, determinazione preventiva delle zone di intervento, accertamenti relativi alle operazioni di consegna e collaudazione, misurazioni, verifiche, saggi, prove, che la Direzione Lavori ed i funzionari dell'Amministrazione Comunale, incaricati della vigilanza ritengano di effettuare.

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese per lo studio della granulometria e della composizione delle miscele, per il prelievamento dei campioni e per le prove tutte dei materiali o delle opere, da eseguirsi presso i laboratori che dovranno essere di gradimento della Direzione Lavori, secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

La Direzione Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto, ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono a carico dell'Impresa.

#### **21.21. Bonifica bellica dei terreni**

L'Impresa è obbligata a procedere, prima dell'inizio dei lavori e durante il loro svolgimento, a mezzo di ditte specializzate e di gradimento delle competenti Autorità, alla bonifica bellica dell'intera area sulla quale si svolgono i lavori appaltati, sia superficiale che profonda sino ai confini dei terreni espropriati dal Committente compresi i terreni prescelti dall'Impresa per la costruzione delle opere provvisorie, per rintracciare e fare rimuovere, con le modalità prescritte dalle specifiche norme in materia, eventuali ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, al fine di assicurare l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza ed alla loro direzione.

Pertanto l'Impresa sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta e/o insufficiente attività di bonifica svolta da ditta specializzata, rimanendone pertanto sollevato in tutti i casi il Committente.

L'Impresa inoltre è tenuta ad osservare tutte le disposizioni che, direttamente o tramite la Committente, verranno impartite dalle Autorità Militari e Civili in ordine alla entità ed alle modalità della bonifica, senza che possa al riguardo pretendere compensi o rimborsi, riconoscendo che tale onere rientra tra quelli compresi nei prezzi di appalto.

In ogni caso l'Impresa sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi la Committente.

#### **21.22. Obblighi assistenziali, previdenziali e assicurativi**

L'Impresa dovrà trasmettere alla Direzione Lavori, prima del concreto inizio dei lavori, tutta la documentazione inerente l'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e infortunistici, relativa al proprio personale dipendente.

Contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, l'Impresa dovrà trasmettere tutte le documentazione concernente l'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, relativa al personale dipendente delle imprese subappaltatrici.

L'Impresa dovrà, inoltre, trasmettere periodicamente, al Direttore dei Lavori, le copie degli avvenuti versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, relativi al proprio personale dipendente ed a quello dei suoi subappaltatori.

Il mancato ricevimento di quanto sopra previsto, comporta, da parte del Committente, la sospensione del pagamento degli stati d'avanzamento dei lavori.

La Direzione Lavori ha facoltà di richiedere all'Impresa l'esibizione della documentazione di cui sopra prima di procedere alla emissione dei certificati di pagamento.

#### **21.23. Retribuzione dei dipendenti e loro tutela**

L'Impresa dovrà applicare integralmente, nei confronti dei lavoratori occupati nella esecuzione dei lavori che formano oggetto dell'appalto, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini, nel contratto di categoria e negli accordi locali integrativi in cui opera l'Impresa, con l'obbligo di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto.

A tutela dei lavoratori, in caso di cessione di credito regolarmente riconosciuto dalla stazione appaltante ai sensi dell' art. 117 del Codice, il Committente si riserva la facoltà di disporre il pagamento, a valere sulle ritenute pari allo 0.5% dell'importo netto dei lavori, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti.

#### **21.24. Osservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione infortuni e sulle assicurazioni sociali**

L'Impresa è obbligata all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro sia all'aperto che in sotterraneo, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni obbligatorie derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie), nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari o le indennità ai richiamati alle armi, addestramento professionale e quant'altro previsto in materia.

L'Impresa dovrà applicare o far applicare, ai sensi dell'art. 36 della legge 30 maggio 1970 n.° 300, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e della zona in cui si eseguono i lavori.

L'Impresa è responsabile, rispetto al Committente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

L'Impresa è, altresì, tenuta a fornire alla Direzione Lavori le prove di avere ottemperato alla Legge n. 482 in data 2 aprile 1968 e alla legge n. 68 in data 12 marzo 1999 e successive modificazioni sulle assunzioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste dalla Legge n. 130 in data 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche, dalla Legge n. 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e successive modifiche e dalla Legge n. 763 in data 26 dicembre 1981 e successive modificazioni.

#### **21.25. Informazioni e documentazione fotografica**

L'Impresa dovrà fornire al Committente, alla fine di ogni mese, od in qualunque momento nei cinque giorni successivi alla richiesta del Direttore dei Lavori, tutte le informazioni, relative all'appalto, utili per il monitoraggio dell'andamento dei lavori.

Sono a carico dell'Impresa le spese per la fornitura, al Committente, di un adeguato numero di fotografie, in due copie formato cm 18x24, atte ad illustrare l'andamento dei lavori nelle varie fasi dell'esecuzione, almeno in corrispondenza con la redazione di ogni stato d'avanzamento a dimostrazione del progredire dei lavori.

Il Committente si riserva di fare eseguire direttamente dette fotografie addebitandone il costo all'Impresa, qualora lo stesso non abbia provveduto secondo la procedura sopra indicata.

L'Impresa dovrà rispettare il divieto, salvo autorizzazione scritta della Direzione Lavori o della Committente, di fare o di autorizzare a terzi la pubblicazione di notizie, articoli, disegni, fotografie o documenti cinematografici delle opere oggetto dell'appalto.

#### **21.26. Spese inerenti il contratto**

L'Impresa dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese inerenti il contratto d'appalto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi, nonché delle spese di bollo degli atti di contabilità dei lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto.

#### **21.27. Allegati complementari alla contabilità**

L'Impresa dovrà effettuare la redazione degli allegati complementari alla contabilità lavori (disegni giustificativi e relativi computi sulla base delle misure rilevate in contraddittorio) su supporto informatico e cartaceo secondo le direttive impartite dalla Direzione Lavori e dovrà consegnarli entro 15 (quindici) giorni dal termine fissato per l'emissione del certificato di pagamento.

#### **21.28. Pulizia delle opere**

Sono a carico dell'Impresa la pulizia delle opere in corso di costruzione o già eseguite, fino alla presa in consegna dell'opera o di parte di essa da parte del Committente; sono, altresì, a carico del medesimo il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di rifiuto di qualsiasi genere.

#### **21.29. Uso anticipato delle opere**

E' in facoltà del Committente procedere, previa redazione di un verbale di constatazione, all'uso anticipato di parte delle opere appaltate, qualora queste siano state realizzate nella loro essenzialità e, comunque, siano idonee all'uso a cui sono destinate.

In tal caso l'Impresa non potrà opporsi e non sarà ad essa riconosciuto alcun compenso ulteriore connesso e/o derivante dall'esercizio di tale facoltà da parte del Committente fatto salvo quanto demandato alle operazioni di collaudo.

#### **21.30. Sgombero del cantiere**

L'Impresa dovrà eseguire, entro cinque giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, lo sgombero dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà esistenti in cantiere e la messa in pristino dei luoghi; in difetto, e senza necessità di messa in mora, il Committente provvederà direttamente, addebitando all'Impresa ogni spesa conseguente.

#### **21.31. Oneri afferenti le interferenze e lo spostamento dei sottoservizi**

L'Impresa, con la presentazione dell'offerta, si impegna ad attivare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danno ai sottoservizi

### **21.32. Coordinamento fra le imprese**

L'Impresa avrà l'obbligo di effettuare il coordinamento e la cooperazione di tutte le imprese operanti nel cantiere.

Qualora si rendesse necessario variare e/o aggiornare i piani operativi di sicurezza dei lavoratori di sua competenza, l'Impresa dovrà predisporre e consegnare tempestivamente al Committente i nuovi piani di sicurezza aggiornati.

In nessun caso le eventuali integrazioni o modifiche potranno giustificare variazioni dei prezzi contrattuali.

Sarà, comunque, cura dell'Impresa mettere a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri i vari piani di sicurezza di sua competenza.

Il Direttore tecnico di cantiere, nominato dall'Impresa, è responsabile del rispetto dei contenuti dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

### **21.33. Autorizzazione per attività temporanee in tema di esposizione al rumore**

L'Impresa è tenuta all'ottenimento dell'autorizzazione per l'attività temporanea di cui all'art. 6, comma 2 lettera h) della Legge n. 447/1995, secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.

A tale scopo dovranno essere predisposte, a carico dell'Impresa, idonee valutazioni dell'impatto acustico dei cantieri in relazione alle varie attività, in particolare alle fasi di scavo a cielo aperto o in sotterraneo.

### **21.34. Richiesta di autorizzazione per installare restringimenti o deviazioni di traffico**

E' a carico dell'Impresa l'onere di presentare la richiesta di autorizzazione per installare restringimenti o deviazioni di traffico necessarie per l'esecuzione dei lavori.

## **ART.22 RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA VERSO IL COMMITTENTE E VERSO TERZI**

L'Impresa è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidate, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale e quanto altro richiamato in contratto sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita, quindi, né riduce, comunque, la sua responsabilità.

La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere da parte della Direzione Lavori non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilità.

L'Impresa sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dal Committente, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta di terzi sia il Committente che le persone che lo rappresentano nell'esecuzione dei lavori.

L'Impresa è parimenti tenuta a rispondere, nei termini su accennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

## **ART.23 ESPROPRI ED OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

Il Committente provvederà, direttamente, agli espropri ed alle occupazioni temporanee relative alle opere da eseguirsi.

L'Impresa provvederà, invece, a sua cura e spese, a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero necessarie per l'installazione dei cantieri, accessi e pertinenze dei cantieri, per discariche o depositi di materiali di qualsiasi genere ed entità, per opere provvisorie, per strade di servizio, per cave, per deviazioni provvisorie e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori.

Resta comunque precisato che l'Impresa risponderà sempre direttamente nei confronti di terzi, per le occupazioni menzionate, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta il Committente che pertanto, ed in ogni caso, rimane ad esse del tutto estraneo; al riguardo si fa espresso richiamo all'art. 189 del Regolamento.

## **ART.24 SUBAPPALTI**

L'affidamento in subappalto o in cottimo è regolato dall'art. 118 del Decreto e dal Regolamento.

La concessione del subappalto sarà subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

## **ART.25 PREZZO A AMISURA E PREZZI DI ELENCO – INVARIABILITA' DEL PREZZO**

### **25.1. Prezzo di elenco - a misura e a corpo**

I prezzi unitari, in base ai quali saranno liquidati i lavori e le somministrazioni appaltati a misura, sono quelli dell'elenco prezzi, allegato al contratto-

Tali prezzi unitari sono comprensivi, oltre che degli utili di legge e di tutti gli oneri previsti nei vari articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto (Norme Generali e Norme Tecniche) e negli altri documenti allegati al contratto, anche delle seguenti prestazioni:

- a) per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. ed ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto di lavoro;
- b) per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
- c) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Impresa al luogo d'impiego;
- d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nelle Norme Tecniche d'Appalto; le spese generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato.

I lavori e le somministrazioni appaltati a misura sono liquidati in base ai prezzi unitari o al ribasso offerti dall'Impresa, comprensivi degli oneri di cui ai precedenti punti a), b), c) e d).

I lavori, appaltati a corpo e a misura sono liquidati in base ai prezzi offerti dall'Impresa, comprensivi degli oneri di cui ai precedenti punti a), b), c), d).

Pertanto i corrispettivi a misura ed a corpo s'intendono accettati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio ed invariabili per tutta la durata dei lavori e delle forniture indipendenti da qualsiasi eventualità.

## **25.2. Invariabilità dei prezzi**

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali, come stabilito dall'art. 133, commi 2 e 3, del Decreto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 550 della L. 311/2004 e dall'art. 133, comma 4, del Decreto.

I prezzi contrattualmente convenuti sono fissi ed invariabili e comprendono tutti gli oneri, anche quelli non espressamente previsti dal contratto, per dare compiute a regola d'arte le opere appaltate.

## **ART. 26 PIANI DI SICUREZZA**

L'Impresa si obbliga a redigere il piano per la sicurezza dei lavoratori nel rispetto di quanto stabilito dal presente capitolato speciale, dalle norme generali in materia di sicurezza fisica dei lavoratori ed in particolare dall'art. 131 del Decreto.

L'Impresa, in conformità del comma 2 dell'art. 131 del Decreto, dovrà consegnare al Committente entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, la seguente documentazione, a seconda della tipologia di lavori:

- qualora sia prevista la redazione del Piano di Sicurezza a carico della Committente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

b) un piano operativo di sicurezza redatto da ciascuna impresa esecutrice per quanto attiene alle scelte autonome dell'Impresa e degli eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

- qualora non sia prevista la redazione del Piano di Sicurezza a carico della Committente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni:

c) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

d) un piano operativo di sicurezza redatto da ciascuna impresa esecutrice per quanto attiene alle scelte autonome dell'Impresa e degli eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera c);

Il piano di sicurezza e di coordinamento, previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo formano parte integrante del

contratto d'appalto. Gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, evidenziati nel bando di gara e nel presente Capitolato Speciale, non sono soggetti a ribasso d'asta.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza generali e speciali da parte dell'Impresa, costituiscono, previa formale messa in mora dello stesso, causa di risoluzione del contratto d'appalto.

La vigilanza dell'osservanza dei piani di sicurezza è affidata al Direttore di cantiere e al Coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

## **ART.27 ANTICIPAZIONI - PAGAMENTI IN ACCONTO**

### **27.1. Anticipazioni**

Non potranno essere concesse anticipazioni sull'importo di contratto.

### **27.2. Pagamenti in acconto**

Non sono previsti acconti durante il corso dei lavori, la contabilizzazione a misura dei lavori è prevista **in unica soluzione alla fine dei lavori**, ove non sia diversamente disposto nel bando di gara o nella lettera di invito o lettera di affidamento e pattuito in contratto.

La Direzione Lavori constatata l'ultimazione dei lavori redigerà, entro 45 giorni, lo stato d'avanzamento dei lavori. Entro tale termine verrà altresì emesso il relativo certificato di pagamento, al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori-

Il pagamento degli oneri sostenuti dall'Impresa in adempimento alle prescrizioni relative alla sicurezza, così come quantificati in contratto sarà effettuato in occasione dell'emissione dello stato di avanzamento lavori ed in misura percentuale pari alla quota dei lavori liquidati.

Il pagamento dei certificati d'acconto sarà effettuato entro 75 giorni dalla data di maturazione dello stato di avanzamento.

L'impresa Appaltatrice, nel caso di ritardo nei pagamenti rispetto alle previsioni normative e di contratto, potrà richiedere all'Amministrazione di ricorrere alla cessione del credito, nel rispetto delle normative vigenti, individuando con la stazione appaltante le migliori condizioni, al fine di arrecare i minori oneri possibili all'Impresa.

Resta comunque fin d'ora inteso che i materiali e i manufatti rimangono a totale rischio e pericolo dell'Impresa, responsabile unico della loro conservazione.

### **27.3. Indicazione delle persone che possono riscuotere**

Nel contratto d'appalto e negli atti di cottimo saranno indicati:

a) le modalità di pagamento, secondo le norme che regolano la contabilità della Committente;

b) la persona o le persone autorizzate dall'Impresa a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Committente; gli atti da cui risulti tali eventuali designazioni sono allegati al contratto.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Committente.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Committente per pagamenti a persone non autorizzate dall'Impresa a riscuotere.

## **ART.28 STATO FINALE**

Entro 90 giorni dalla data del certificato d'ultimazione lavori, si provvederà alla compilazione dello stato finale dei lavori.

Il saldo sarà corrisposto dopo l'esito favorevole del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione nei tempi e con le modalità indicate nel successivo articolo del presente Capitolato Speciale.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti previdenziali ed assicurativi non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

## **ART.29 COLLAUDI - PAGAMENTO RATA DI SALDO**

### **29.1. Collaudi**

Il collaudo dell'opera dovrà aver luogo non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori in conformità a quanto disposto dall'art. 141, comma 1, del Decreto e con le modalità e i criteri dell'art.229 del Regolamento.



Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.

Durante tale periodo l'Impresa è tenuta alle garanzie per le difformità e vizi d'opera, ferma restando la responsabilità decennale dell'Impresa ai sensi dell'art.1669 del codice civile.

Nel caso di lavori di importo sino a € 1.000.000,00 il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, che sarà emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per le opere di cui il Committente intende chiedere l'uso anticipato a norma del presente Capitolato Speciale, verrà eseguito un collaudo provvisorio che dovrà accertarne le condizioni di sicurezza, l'assenza di inconvenienti e verificare che siano espletati i seguenti adempimenti:

- sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e s.m.i.;
- siano stati richiesti, ove necessari, i certificati di agibilità;
- siano stati eseguiti gli allacciamenti alle reti dei pubblici servizi;
- sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna anticipata dell'opera.

Detto collaudo provvisorio lascia impregiudicato il collaudo definitivo dell'opera; l'Impresa resta pertanto responsabile degli eventuali difetti di costruzione e, comunque, di qualsiasi deficienza, determinata dall'inosservanza delle pattuizioni contrattuali, che venisse rilevata all'atto del predetto collaudo definitivo.

## **29.2. Pagamento rata di saldo**

Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Decreto, disposto previa presentazione da parte dell'Impresa della garanzia fideiussoria, qualora prevista in contratto, deve essere corrisposto non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 secondo comma del codice civile.

Oltre a quanto disposto dall'articolo 224 del Regolamento, sono ad esclusivo carico dell'Impresa le spese di visita del personale della Committente per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze.

## **ART.30 ANTICIPAZIONI DELL'IMPRESA**

Il Committente si riserva di fare eseguire in economia opere o provviste relative ai lavori appaltati, ma non comprese nel contratto, come previsto dall'art. 178 del Regolamento, chiedendo all'Impresa l'anticipazione delle somme necessarie.

In tal caso, l'Impresa dovrà corrispondere direttamente ai singoli creditori, ritirandone la quietanza, le somme che il Direttore dei Lavori, previa superiore autorizzazione, gli abbia ordinato per iscritto di pagare in base a regolari note e fatture delle relative prestazioni. Le quietanze saranno riportate sugli stati di avanzamento.

Nell'ordine dato all'Impresa sarà fatta espressa menzione dell'autorizzazione del Committente.

## **ART.31 VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

Il Committente si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre quelle varianti che ritiene opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Impresa possa trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi specie e natura, fatti salvi quelli previsti nel presente articolo.

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente ove ricorrano i presupposti precisati dall'art. 132, comma 1 del Decreto.

Il Direttore dei Lavori, sentito il Progettista, promuove la redazione della perizia di variante secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 161 del Regolamento.

Qualora la perizia di variante comporti la necessità di una modifica del corrispettivo pattuito, nei limiti di cui all'art. 132 del Decreto, il relativo importo sarà desunto con le modalità che hanno determinato gli importi netti delle categorie di lavorazioni e degli oneri per la sicurezza precisati in contratto.

Ai sensi dell'articolo 161 del Regolamento, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Impresa.

La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'Impresa di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità; in nessun caso la stessa potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del Decreto, la Committente durante l'esecuzione dell'appalto potrà ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'Impresa è tenuta ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 161, comma 6 e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Se la variante, nei casi previsti dal comma precedente, supera tale limite, si procederà nei modi e nei termini previsti dall'art. 10 del Capitolato Generale.

L'Impresa, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 132, terzo comma, secondo

periodo, del Decreto, eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.

La proposta dell'Impresa, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'Impresa le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

Le proposte dell'Impresa devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilito nel relativo programma.

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la Committente e l'Impresa.

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del Decreto, la Committente può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel presente Schema di Contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, e senza che nulla spetti all'Impresa a titolo di indennizzo.

Gli atti aggiuntivi, modificativi o integrativi del contratto saranno subordinati per la loro esecutorietà alla preventiva approvazione da parte della Committente.

In attesa di tale approvazione, l'Impresa avrà diritto soltanto ad un eventuale periodo di proroga limitatamente alle sole opere oggetto degli atti di cui sopra.

Non sono considerate varianti, ai sensi del primo comma dell'art. 132 del Decreto, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, o per lievi errori ed inesattezze degli elaborati che risultino contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) di ogni singola categoria di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento od una diminuzione dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

## **ART.32 DANNI**

### **32.1. Danni alle opere**

Sono a carico dell'Impresa tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Impresa, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

### **32.2. Danni di forza maggiore – Compensi all'Impresa**

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno, che dovrà essere accertato in contraddittorio con apposito verbale.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Impresa o delle persone delle quali essa è tenuto a rispondere.

L'Impresa non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'Impresa può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Resta in ogni caso contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore: gli scoscendimenti, le solcature, ed altri guasti alle scarpate degli scavi e dei rilevati, gli interrimenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità.

L'Impresa dovrà provvedere in ogni caso alla riparazione di tali danni a sua cura e spese.

## **ART.33 MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO**

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere o siano decorsi due anni dall'emissione del collaudo provvisorio, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa che la eseguirà senza recare in alcun modo turbamento all'utilizzo del bene, comunque

rispettando le norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica, restando a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.

L'Impresa sarà tenuta all'osservanza anche delle ulteriori prescrizioni che dovesse fissare il Committente, senza che, per gli oneri eventualmente derivanti, abbia nulla a pretendere.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo e salvo le maggiori responsabilità sancite dall' art. 1669 c.c., l'Impresa è garante delle opere e delle forniture eseguite restando a suo esclusivo carico le riparazioni, le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.

Durante tale periodo, la manutenzione dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Impresa stessa, di volta in volta, alle riparazioni necessarie senza interrompere l'utilizzo e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori.

Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, vi provvederà il Committente e le spesa verrà addebitata all'Impresa.

Per ogni riparazione di tipo provvisorio l'Impresa dovrà sempre richiedere la preventiva autorizzazione della Direzione Lavori e provvedere poi, appena possibile, alla sistemazione ed al rifacimento delle riparazioni provvisorie in maniera definitiva, con i materiali e nei modi prescritti dal contratto.

## **ART. 34 RISERVE – ACCORDO BONARIO**

### **34.1. Contestazioni tra la Committente e l'Impresa**

Il direttore dei lavori o l'Impresa comunicheranno al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convocherà le parti entro quindici giorni dalla comunicazione promuovendo in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'Impresa, la quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'Impresa un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Impresa per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'Impresa, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Impresa.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

### **34.2. Riserve dell'Impresa**

L'Impresa è sempre tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Impresa. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Impresa ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Impresa ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 190, comma 3, del Regolamento.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve e le pretese dell'Impresa, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del Decreto, sono esaminate e valutate dalla Committente entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 234 del Regolamento.

Qualora siano decorsi i termini previsti dall'art. 141 del Decreto senza che la Committente abbia effettuato il collaudo, o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'Impresa può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La Committente deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.

Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla Committente deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'Impresa dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

### **34.3. Accordo bonario**

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento promuoverà, nei modi e coi termini di cui all'art. 240 del Decreto, la procedura prevista al fine di pervenire ad un accordo bonario.

L'Impresa è sempre tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quali che siano le contestazioni o le riserve che iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni su cui si fondano e contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Impresa ritiene gli siano dovute secondo le modalità indicate dall'art. 190 del Regolamento.

### **ART.35 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE**

Per la definizione delle controversie tra il Committente e l'Impresa sorte durante l'esecuzione del contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere un accordo bonario secondo quanto stabilito dall'art. 240 del Decreto, le parti deferiranno la vertenza alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Parma, con esclusione di ogni altro Foro concorrente, anche in caso di connessione e continenza di cause.

### **ART.36 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'IMPRESA**

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto d'Appalto, secondo i criteri e le modalità indicati dagli artt. 135 e 136 del Decreto, nei casi sottoriportati:

- a) qualora sia intervenuto a carico dell'impresa un provvedimento definitivo di condanna di cui all'art.135 del Decreto;
- b) per frode o grave negligenza o per grave inadempimento da parte dell'Impresa alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;
- c) qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Impresa rispetto alle previsioni del programma;
- d) qualora l'Impresa o impresa subappaltatrice non osservi le specifiche norme e prescrizioni di sicurezza creando pericolo grave per il personale o per che si trovi nelle immediate vicinanze;
- e) quando l'Impresa, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria competente (o per qualsiasi altra causa), sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) la risoluzione sarà dichiarata dopo la notifica di formale diffida da parte del Committente, con la quale sarà prescritto all'Impresa quanto debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi e sarà assegnato un congruo termine per tale adempimento, ai sensi dei commi 2 e 4 del richiamato art.136 del Decreto.

Trascorsi tali termini senza che l'Impresa abbia integralmente adempiuto alle prescrizioni indicategli, il Committente, conformemente a quanto stabilito dai commi 3, 5 e 6 dell'art. 136 sopra indicato, disporrà la risoluzione del contratto e, conseguentemente, i provvedimenti da assumere in seguito alla risoluzione, come disposto dall'art. 138 del Decreto.

### **ART.37 RECESSO DEL CONTRATTO PER VOLONTA' DEL COMMITTENTE**

Il Committente si riserva la facoltà, secondo i termini e le modalità previste dall'art. 134 del Decreto, di recedere unilateralmente, in qualunque tempo, dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo di contratto e l'ammontare netto dei lavori eseguiti, secondo quanto precisato al comma 2 del citato art. 134.

### **ART.38 DOMICILIO LEGALE**

L'Impresa deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di Direzione dei Lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di Committente legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Impresa o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma precedente.

Il domicilio dell'Impresa è quello indicato nel contratto stesso, mentre la Committente elegge fin d'ora il proprio domicilio presso la sua sede legale sita in via Repubblica, 1 – Parma.

### **ART.39 SPESE DI CONTRATTO**

Le spese di stipulazione del contratto, di copia e di stampa degli elaborati relativi all'appalto, le spese di registrazione (a imposta fissa, in caso d'uso) e di bollo del contratto d'appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, nonché le spese di bollo degli atti di contabilità e di collaudo dei lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto, sono a carico dell'Impresa.

L'IVA verrà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge.

## INDICE

NORME GENERALI .....	1
<b>ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO E MODALITÀ DI APPALTO .....</b>	<b>1</b>
<b>ART.2 AMMONTARE DELL'APPALTO E CATEGORIE DEI LAVORI .....</b>	<b>1</b>
<b>ART.3 DESCRIZIONE DEI LAVORI .....</b>	<b>2</b>
<b>ART.4 CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE .....</b>	<b>4</b>
<b>ART.5 VALUTAZIONE DEL COMPENSO .....</b>	<b>5</b>
<b>ART.6 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>5</b>
<b>ART.7 DOCUMENTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEI LAVORI .....</b>	<b>5</b>
<b>ART.8 NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO .....</b>	<b>7</b>
<b>ART.9 MATERIALI.....</b>	<b>7</b>
9.1. ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI .....	8
9.2. PROVE, ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE.....	8
9.3. PROVVISTA DEI MATERIALI.....	8
9.4. VALUTAZIONE DEI LAVORI E DEI MATERIALI .....	8
9.5. PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONI E DEMOLIZIONI .....	9
9.6. DIFETTI DI COSTRUZIONE .....	9
<b>ART.10 ORDINE DA SEGUIRE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI .....</b>	<b>9</b>
<b>ART.11 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI .....</b>	<b>9</b>
<b>ART.12 LAVORI NON PREVISTI NELL'ELENCO PREZZI.....</b>	<b>10</b>
<b>ART.13 CONSEGNA DEI LAVORI.....</b>	<b>11</b>
<b>ART.14 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI.....</b>	<b>11</b>
<b>ART.15 ALLESTIMENTO CANTIERE .....</b>	<b>12</b>
<b>ART.16 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI – PROROGHE .....</b>	<b>12</b>
<b>ART.17 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALITÀ PER RITARDI .....</b>	<b>13</b>
17.1. TEMPO UTILE .....	13
17.2. PENALI PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI .....	13
<b>ART.18 ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI .....</b>	<b>13</b>
<b>ART.19 PERSONALE DELL'IMPRESA – DISCIPLINA DEL CANTIERE.....</b>	<b>14</b>
<b>ART.20 RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....</b>	<b>14</b>

<b>ART.21 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA .....</b>	<b>14</b>
21.1. FORMAZIONE DEL CANTIERE.....	14
21.2. SORVEGLIANZA DEL CANTIERE .....	15
21.3. LOCALI USO UFFICIO .....	15
21.4. TETTOIE, RICOVERI E SERVIZI IGIENICI PER GLI OPERAI.....	15
21.5. ONERI PER LAVORI IN CONDIZIONI CLIMATICHE SFAVOREVOLI .....	16
21.6. ALLACCIAMENTI – OPERE TEMPORANEE .....	16
21.7. LAVORO CONTEMPORANEO CON LE ALTRE IMPRESE .....	16
21.8. TOPOGRAFI, CANNEGGIATORI, OPERAI, ATTREZZI, MACCHINARI, STRUMENTI, APPARECCHI, ECC. ....	16
21.9. CARTELLI INDICATORI .....	16
21.10. CARTELLI DI AVVISO E LUMI .....	16
21.11. MODELLI E CAMPIONI .....	17
21.12. ESPERIENZE, PROVE, SAGGI, ANALISI, VERIFICHE.....	17
21.13. SONDAGGI .....	17
21.14. INCOLUMITÀ DEGLI OPERAI, DELLE PERSONE ADDETTE AI LAVORI E DI TERZI.....	17
21.15. INDENNITÀ PER PASSAGGI ED OCCUPAZIONI TEMPORANEE .....	17
21.16. INDENNITÀ PER CAVE E PER DISCARICHE .....	17
21.17. REALIZZAZIONE DI STRADE, PIAZZOLE E PISTE DI SERVIZIO .....	18
21.18. PROTEZIONE DELLE OPERE APPALTATE E DELLE PROPRIETÀ CONFINANTI .....	18
21.19. PROGETTAZIONI.....	18
21.20. PROVE .....	18
21.21. BONIFICA BELLICA DEI TERRENI .....	19
21.22. OBBLIGHI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI.....	19
21.23. RETRIBUZIONE DEI DIPENDENTI E LORO TUTELA.....	19
21.24. OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLA PREVENZIONE INFORTUNI E SULLE ASSICURAZIONI SOCIALI.....	19
21.25. INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.....	20
21.26. SPESE INERENTI IL CONTRATTO.....	20
21.27. ALLEGATI COMPLEMENTARI ALLA CONTABILITÀ.....	20
21.28. PULIZIA DELLE OPERE .....	20
21.29. USO ANTICIPATO DELLE OPERE .....	20
21.30. SGOMBERO DEL CANTIERE .....	20
21.31. ONERI AFFERENTI LE INTERFERENZE E LO SPOSTAMENTO DEI SOTTOSERVIZI.....	20
21.32. COORDINAMENTO FRA LE IMPRESE .....	21
21.33. AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ TEMPORANEE IN TEMA DI ESPOSIZIONE AL RUMORE.....	21
21.34. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLARE RESTRINGIMENTI O DEVIAZIONI DI TRAFFICO	
21	
<b>ART.22 RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA VERSO IL COMMITTENTE E VERSO TERZI .....</b>	<b>21</b>
<b>ART.23 ESPROPRI ED OCCUPAZIONI TEMPORANEE .....</b>	<b>21</b>
<b>ART.24 SUBAPPALTI .....</b>	<b>21</b>
<b>ART.25 PREZZO A AMISURA E PREZZI DI ELENCO – INVARIABILITÀ DEL PREZZO .....</b>	<b>21</b>
25.1. PREZZO DI ELENCO - A MISURA E A CORPO .....	21
25.2. INVARIABILITÀ DEI PREZZI.....	22
<b>ART.26 PIANI DI SICUREZZA.....</b>	<b>22</b>

<b>ART.27 ANTICIPAZIONI - PAGAMENTI IN ACCONTO .....</b>	<b>23</b>
27.1. ANTICIPAZIONI .....	23
27.2. PAGAMENTI IN ACCONTO .....	23
27.3. INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE .....	23
<b>ART.28 STATO FINALE .....</b>	<b>23</b>
<b>ART.29 COLLAUDI - PAGAMENTO RATA DI SALDO.....</b>	<b>23</b>
29.1. COLLAUDI.....	23
29.2. PAGAMENTO RATA DI SALDO .....	24
<b>ART.30 ANTICIPAZIONI DELL'IMPRESA .....</b>	<b>24</b>
<b>ART.31 VARIANTI IN CORSO D'OPERA.....</b>	<b>24</b>
<b>ART.32 DANNI.....</b>	<b>25</b>
32.1. DANNI ALLE OPERE.....	25
32.2. DANNI DI FORZA MAGGIORE – COMPENSI ALL'IMPRESA .....	25
<b>ART.33 MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO .....</b>	<b>25</b>
<b>ART.34 RISERVE – ACCORDO BONARIO .....</b>	<b>26</b>
34.1. CONTESTAZIONI TRA LA COMMITTENTE E L'IMPRESA .....	26
34.2. RISERVE DELL'IMPRESA .....	26
34.3. ACCORDO BONARIO .....	27
<b>ART.35 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE .....</b>	<b>27</b>
<b>ART.36 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'IMPRESA .....</b>	<b>27</b>
<b>ART.37 RECESSO DEL CONTRATTO PER VOLONTA' DEL COMMITTENTE .....</b>	<b>27</b>
<b>ART.38 DOMICILIO LEGALE.....</b>	<b>27</b>
<b>ART.39 SPESE DI CONTRATTO .....</b>	<b>28</b>